



# COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.F. P.IVA

Prot. Num.

Lì

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione - seduta pubblica

Oggetto:

**APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, NOVELLARA POVIGLIO E REGGIOLO PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA DELLA FUNZIONE DI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE - REVOCA DELLA PROPRIA.**

L'anno duemiladieci, addì diciotto del mese di febbraio alle ore 19.00 in Boretto, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	GAZZA MASSIMO	Sindaco	X	
2	GALEAZZI SERENA	Consigliere	X	
3	BIACCHI MARIO	Consigliere	X	
4	FARRI WILMER	Consigliere	X	
5	BARATTI MARIO	Consigliere		X
6	ALBERICI ALESSIO	Consigliere	X	
7	BONAZZI FAUSTO	Consigliere	X	
8	SAVINI PATRIZIA	Consigliere	X	
9	ARTONI ROBERTA	Consigliere	X	
10	ZANETTI ANDREA	Consigliere	X	
11	NARDOMARINO NICOLA	Consigliere	X	
12	BIA GIORGIA	Consigliere	X	
13	CORRADINI GIORGIO	Consigliere	X	
14	BENASSI MARIAELENA	Consigliere	X	
15	SOLIANI GRAZIANO	Consigliere	X	
16	ROSSI ALFREDO	Consigliere	X	
17	SPIGARDI GIOANNA	Consigliere	X	
			<b>16</b>	<b>1</b>

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Granelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. GAZZA MASSIMO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Il Sindaco-Presidente introduce l'argomento ed illustra al Consesso il contenuto della proposta di deliberazione inerente il punto 3) dell'odg della presente seduta.

Il Cons. Spigardi chiede un chiarimento, nel senso se si tratti di una funzione veramente contabile o se lo sia in senso lato; risponde il Sindaco-Presidente, rimarcando che trattasi di una funzione "esclusivamente contabile, ragionieristica".

Il Cons. Corradini dichiara di accettare le motivazioni per la revoca dell'atto n. 85 ma si dichiara altresì perplesso poiché ora si vede stampato un prospetto di entrate ed uscite che nell'altra delibera non c'erano ed inoltre, prosegue, se non si fosse arrivati a "questa nuova delibera questo specchietto nessuno lo avrebbe visto e queste sono cose che vanno spiegate".

Il Sindaco-Presidente fornisce alcune delucidazioni in merito, chiarendo i vari passaggi.

Il Cons. Corradini prosegue dichiarando che le cose si potevano trattare in un modo diverso e con tempi diversi, e si dichiara preoccupato dal tenore degli artt. 5,6 e 7, poiché non vorrebbe che "quello che è uscito dalla porta rientra dalla finestra".

Il Cons. Spigardi, premettendo di aver già dichiarato la sua contrarietà all'Unione, a meno che non significhi soppressione di enti periferici tipo le province, con integrale sostituzione delle stesse da parte delle unioni dei comuni e quindi un governo unitario, dichiara il proprio voto contrario.

Il Sindaco-Presidente fornisce alcuni chiarimenti in merito, soprattutto sul versante "minori costi a carico dell'Ente per la stessa funzione".

Il Cons. Corradini dichiara di prendere atto di quanto detto dal Sindaco, ma continua a ritenere "gli artt. 5,6 e 7 troppo a maglie larghe"; prosegue dichiarando il voto contrario.

Il Sindaco-Presidente ribadisce di non cogliere alcuna discrepanza; il Cons. Corradini rimarca che a "pag. 2 prima questo non c'era..., questo prospetto non c'era,e il tutto sembra poco corretto e trasparente"

Il Sindaco-Presidente conclude asserendo che non vi è alcuna volontà di non essere trasparenti, nessuna intenzionalità e che si tratti di una scelta che porta un risparmio alle casse comunali.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati, Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana" tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Paviglio e Reggiolo;
- che ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello Statuto vigente è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
- che all'art. 6 comma 1 dello Statuto vigente, approvato dai consigli comunali degli 8 Comuni aderenti, si prevede che: " *I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.*"
- che all'art. 7 commi 2-3 dello Statuto in vigore si prevede che: comma 2 " *Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6 si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate successivamente all'approvazione dello statuto dell'Unione da parte dei singoli Consigli dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite*" - comma 3 " *Con le deliberazioni di cui al comma 2 si approvano le relative convenzioni, da approvarsi con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che devono prevedere: a) il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari; b) i rapporti finanziari tra gli enti; c) il trasferimento del personale; d) il trasferimento di risorse strumentali; e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni; f) la durata; g) le modalità di recesso.*"

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 85 del 18/12/2009, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, LUZZARA, NOVELLARA, POVIGLIO E REGGIOLO PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA DELLA FUNZIONE DI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE” con la quale si è approvata la convenzione in parola;

DATO ATTO che, successivamente, il Comune di Luzzara ha approvato la convenzione emendando il testo della convenzione medesima;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione di approvazione della convenzione in parola, numero 4 del 14.01.2010, che prende atto che gli emendamenti proposti dal Consiglio comunale di Luzzara erano inaccoglibili e quindi dispone che la convenzione sia sottoscritta dai soli Comuni di BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, NOVELLARA, POVIGLIO e REGGIOLO;

CONSIDERATO che pertanto risulta necessario approvare il testo della nuova convenzione senza il Comune di Luzzara, disponendo altresì la revoca della propria precedente delibera, sopra richiamata, n. 85 del 18/12/2009;

DATO ATTO che il contenuti economici della convenzione, per l’anno 2010, risultano i seguenti e ravvisata pertanto la convenienza del trasferimento della funzione all’Unione comunale:

SPESE						
Personale		11.500				
Service previdenza		25.000				
Service paghe		32.400				
Spese funzionamento		13.000				
Previdenza		-				
Spese di investimento		8.000				
Tot. Hp servizio unico		89.900				
ENTRATE						
Contributo reg ordinario stimato annuale		40.000				
Tot.al netto contributo		49.900				
<u>Spesa ripartita per ente</u>						
	<i>% di riparto</i>	<i>costo ufficio</i>	<i>costo con contributo</i>	<i>economie</i>	<i>comando personale</i>	<i>saldo</i>
BORETTO	10,98%	9.872	5.480	8.500		- 3.020
BRESCELLO	14,72%	13.233	7.345	11.506		- 4.161
GUALTIERI	10,98%	9.872	5.480	6.500		- 1.020
NOVELLARA	32,48%	29.196	16.206	-	10.500	5.706
REGGIOLO	15,42%	13.863	7.695	-	-	7.695
POVIGLIO	14,72%	13.233	7.345	11.700		- 4.355
UNIONE DEI COMUNI	0,70%	630	350			350
		89.900	49.900	38.206	10.500	1.194

## RITENUTO PERTANTO

- necessario procedere, come servizio strategico di consolidamento dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, all'approvazione dello schema di convenzione per il conferimento all'Unione stessa delle funzioni relative alla GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E GESTIONE PREVIDENZIALE, al fine di disciplinare il contenuto della funzione e del servizio conferito, i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti, gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali, durata e modalità di recesso;

VISTO lo schema di convenzione allegato;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 ed in applicazione dello Statuto del Comune, dal Responsabile Direttivo Contabile del Settore Amministrazione e Controllo di Gestione, qui allegati a formarne parte integrante;

CON VOTI favorevoli n.° 11 (Undici) (Maggioranza – Assente il Cons. Baratti), contrari n° 5 (Opposizione: Rossi, Soliani, Corradini, Benassi e Spigardi), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 16 (sedici) Consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

- 1) -DI APPROVARE la convenzione tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Novellara, Poviglio e Reggiolo per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana delle funzioni relative alla GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E GESTIONE PREVIDENZIALE, secondo lo schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ad ogni effetto di legge;

-All. "A";

- 2) DI REVOCARE, per le causali esposte in premessa, la propria precedente deliberazione n. 85 del 18.12.2009;
- 3) -DI DARE mandato al Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella stipula della convenzione, dando mandato ai competenti organi dell'Unione di assumere i provvedimenti necessari per la sua esecuzione;
- 4) -DI DARE mandato alla Giunta comunale ad adottare tutti i provvedimenti di carattere organizzativo e finanziario, inerenti e conseguenti, all'attivazione della convenzione suddetta.
- 5) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 . 1 del D- lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione , con voti favorevoli n.° 11 (Undici) (Maggioranza – Assente il Cons. Baratti), contrari n° 5 (Opposizione: Rossi, Soliani, Corradini, Benassi e Spigardi), nessun astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 16 (sedici) Consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.

**UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA**

(Provincia di Reggio Emilia)

\*\*\*\*\*

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, NOVELLARA, POVIGLIO E REGGIOLO PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA DELLA FUNZIONE DI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE

Rep n: \_\_\_\_\_

L'anno duemiladieci (2010), addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede dell'Unione dei Comuni, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

**TRA**

- 1. BORETTO:** rappresentato dal Sindaco **Massimo GAZZA**, nato a Reggio Emilia il 02/05/1977, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza San Marco n° 5, la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. .... del ..... dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00439040353);
- 2. BRESCELLO:** rappresentato dal Sindaco **Giuseppe VEZZANI**, nato a Viadana (Mn) il 04/07/68 domiciliato per la carica presso la sede comunale Piazza Matteotti n°1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. .... del ..... dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00449220359);
- 3. GUALTIERI:** rappresentato dal Sindaco **Massimiliano MAESTRI**, nato a Poviglio (Re) il 10/01/69, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Bentivoglio n° 26, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ....del ..... dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440630358);
- 4. NOVELLARA:** rappresentato dal Sindaco **Raul DAOLI**, nato a Reggio Emilia (Re) il 10/10/70 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazzale Marconi n.1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. .... del ..... dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00441550357);
- 5. POVIGLIO:** rappresentato dal Sindaco **Giammaria MANGHI**, nato a ..... il ..... domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Verdi n°1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. .... del ..... dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440380350);
- 6. REGGIOLO:** rappresentato dal Sindaco **Barbara BERNARDELLI**, nata a Reggiolo (Re)..... il ..... domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Martiri n° 38, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio

Comunale n. .... del ..... dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440760353).

## E

**L'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana**, in persona del Presidente, dott. Donelli Stefano, domiciliato per la carica c/o la sede dell'Unione, posta in Guastalla, in p.za Mazzini, 1, con l'assistenza del Segretario dell'Unione dei Comuni, dott. Onorati Lorenzo,

\*\*\*\*\*

### Premesso

- che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati, Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana" tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo;
- che ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello Statuto vigente è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
- che all'art. 6 comma 1 dello Statuto vigente, approvato dai consigli comunali degli 8 Comuni aderenti, si prevede che: *" I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere."*
- che all'art. 7 commi 2-3 dello Statuto in vigore si prevede che: comma 2 *" Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6 si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate successivamente all'approvazione dello statuto dell'Unione da parte dei singoli Consigli dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite"* - comma 3 *" Con le deliberazioni di cui al comma 2 si approvano le relative convenzioni, da approvarsi con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che devono prevedere: a) il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari; b) i rapporti finanziari tra gli enti; c) il trasferimento del personale; d) il trasferimento di risorse strumentali; e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni; f) la durata; g) le modalità di recesso. "*

### Ritenuto

- che l'esercizio in forma associata della gestione economica e previdenziale del personale permetta il conseguimento di economie di scala, mantenendo inalterata la qualità del servizio e valorizzando al contempo le professionalità interne ai comuni;

### Preso atto

- dello studio di fattibilità – il cui avvio è stato deliberato in Giunta Unione con atto n° 11 del 4 maggio 2009 - illustrato in Giunta Unione in data 14 e 21 ottobre 2009 con la previsione di una attivazione graduale e per step intermedi di un Ufficio Unico del personale, a partire dalla gestione associata in Unione della parte economica e previdenziale del personale;
- delle linee guida per la definizione degli obiettivi strategici dell'ufficio, dei risultati attesi e delle modalità di gestione del servizio medesimo approvate dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n° 23 del 11 novembre 2009;

## **Ritenuto pertanto**

- necessario procedere, come servizio strategico di consolidamento dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, all'approvazione dello schema di convenzione per il conferimento all'Unione stessa delle funzioni relative alla **GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E GESTIONE PREVIDENZIALE**, al fine di disciplinare il contenuto della funzione e del servizio conferito, i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti, gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali, durata e modalità di recesso;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE**

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione dei Comuni Bassa Reggiana, delle funzioni relative alla **GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E GESTIONE PREVIDENZIALE**, perseguendo l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.

#### **Art. 2 - FINALITA'**

1. La gestione associata economica e previdenziale del personale – d'ora in poi "Ufficio unico per la gestione economica del personale" costituisce il primo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure inerenti la gestione economica del personale.

2. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai principi di razionalizzazione e al conseguimento di economie di scala, mediante:

- Standardizzazione e semplificazione delle procedure operative;
- Riduzione dei costi connessi all'utilizzo del personale addetto;
- Interpretazione e applicazione uniforme della normativa inerente il trattamento economico;
- Progressiva armonizzazione dei regolamenti dei comuni associati in materia di gestione economica, giuridica del personale e di accesso all'impiego.

#### **ART. 3 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI**

1. L'Ufficio unico per la gestione economica del personale assicura l'esercizio di tutte le funzioni legate alla gestione del trattamento economico e previdenziale dei dipendenti, elencate come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:

#### **A - Gestione economica del personale**

- Elaborazione cedolini paghe, compensi co.co.co, assimilati
- Normativa fiscale e contributiva
- Gestione amministratori
- Denunce obbligatorie annuali (mod. 770, Cud, Inail) e mensili (DMA, EMENS)
- Elaborazione contabili per i bilanci
- Certificazioni di natura economica
- Conto annuale limitatamente alle tabelle e ai dati sul trattamento economico
- Gestione previdenziale

#### **B - Gestione aspetti previdenziali**

- Pensioni
- T.F.S. e T.F.R.
- Ricongiunzioni
- Riscatti
- Rilascio mod. PA04 e mod. 98
- Sistemazione posizione previdenziale

### **ART. 4 - FUNZIONI E COMPITI DI COMPETENZA DELLE GIUNTE E DEI CONSIGLI DEI SINGOLI COMUNI**

1. Restano in capo ai Comuni aderenti all'Unione le politiche di gestione del personale, la gestione giuridica e l'adozione dei correlati atti decisionali d'impegno e di disposizione delle risorse finanziarie ed umane possedute.

2. Resta in ogni caso l'obbligo dell'Ufficio unico per la gestione economica del personale, in merito alle competenze di cui alla presente convenzione, di fornire ai Comuni l'assistenza e il supporto sotto il profilo contabile e la necessaria consulenza anche nella redazione degli atti.

### **ART. 5 - PROCEDURE CONCORSUALI ASSOCIATE E UTILIZZO DI GRADUATORIE**

1. Al fine di rendere più efficienti i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi presso le amministrazioni comunali convenzionate, i Comuni e l'Unione:

- si riservano di utilizzare le graduatorie per l'assunzione di personale predisposte dalle altre amministrazioni comunali convenzionate o dall'Unione stessa; il ricorso a graduatorie già predisposte dagli altri enti entro i termini della loro validità costituisce una facoltà e può essere attivato solo nel caso in cui il bando di selezione prevedesse tale opportunità;
- procedono alla gestione unitaria di procedure selettive; il presente articolo costituisce autorizzazione in via generale in tal senso; le giunte degli enti interessati regolano a tal fine i reciproci rapporti mediante appositi accordi applicativi della presente convenzione.

2. La giunta dell'Unione dà attuazione al presente articolo formulando puntuali indicazioni attuative.

## **ART. 6. – MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni di cui agli artt. 1 e 3 della presente convenzione avviene con decorrenza 1/1/2010, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione del Bilancio di Previsione. Nel caso in cui, entro tale data, il Bilancio di Previsione dell'Unione non sia approvato, il conferimento decorrerà dal giorno successivo della data di esecutività della deliberazione di approvazione del Bilancio medesimo.
2. Da tale data l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività di cui agli artt. 1 e 3, attribuite fino ad allora ai Comuni conferenti, riguardanti le materie oggetto del conferimento, subentrando agli stessi Comuni nei rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi inerenti le materie conferite.
3. Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti, nel rispetto dei criteri generali dettati dai singoli statuti comunali ed istitutivi dell'Unione, per i moduli conferiti.
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia.
5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa di cui al precedente comma, attraverso il trasferimento e/o comando di personale dai Comuni conferenti all'Unione secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.
6. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.
7. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali che verranno messi a disposizione, e formalizzati, da parte dei soggetti proprietari con successivi atti negoziali.
8. Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione adotta i regolamenti in vigore nel comune capofila Guastalla.

## **Art. 7 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE**

1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.
2. I comuni conferenti possono trasferire e/o comandare all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi degli artt. 1 e 3.
3. La valutazione annuale del personale assegnato al servizio è effettuata dal Direttore dell'Unione, di concerto con il Nucleo Tecnico di Valutazione.
4. L'Unione può avvalersi di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante contratti di lavoro autonomo.

5. Presso la sede dell'Unione o presso sedi operative individuate possono essere comandati/distaccati, assegnati funzionalmente dagli altri Enti aderenti all'Unione, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.

#### **Art. 8 – SEDE**

1. La sede dei servizi trasferiti all'Unione è, di norma, fissata presso la sede dell'Unione Bassa Reggiana.
2. In fase di attivazione del servizio, fatta salva l'individuazione di successive sedi definitive, le parti convengono di individuare la sede del servizio presso locali ubicati presso il Comune di Novellara, aderente all'Unione dei comuni medesima.
3. Nel percorso di sviluppo del servizio, le parti potranno decidere di modificare la sede del servizio, con deliberazione della Giunta dell'Unione su proposta del Direttore dell'Unione. In tale caso l'ente che ospiterà il servizio è obbligato a mettere a disposizione ogni strumento tecnico e logistico necessario salvo il rimborso delle spese di funzionamento.

#### **ART. 9 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE**

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.
2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 37 del proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
3. L'Unione rendiconta periodicamente ed indicativamente al 30 giugno e al 15 settembre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.
4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.
5. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile o mobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

## **ART. 10 – RIPARTO DELLE SPESE**

1. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti.
2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi resi DALL'UFFICIO UNICO PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE. Il riparto delle spese anzidette sarà effettuato in proporzione alle unità di personale gestite.
3. Entro il 15 di febbraio di ogni anno i Comuni dovranno trasferire all'Unione il 50% delle rispettive quote di pertinenza. Il saldo dovrà essere trasferito a presentazione del rendiconto annuale della gestione del servizio, salvo ulteriori acconti infrannuali al fine di evitare disavanzi di cassa da parte dell'Unione; tali acconti verranno ripartiti tra i comuni aderenti effettuando un rendiconto provvisorio.

## **ART. 11 – CONTENUTI E PERIODICITA' DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE**

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 2 dello Statuto, l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione, comprensive di *set* di indicatori quali-quantitativi mirati a rendicontare efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio svolto.
2. La competenza per la verifica del funzionamento GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E GESTIONE PREVIDENZIALE,, è della Giunta dell' Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci del Comuni aderenti.
3. Alla seduta di Giunta parteciperà il Direttore dell'Unione e potranno essere invitati il Responsabile dell' Ufficio o consulenti dell' Unione.
4. In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell' Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su dati forniti dalla Giunta dell' Unione e dal Direttore dell' Unione.

## **ART. 12 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI**

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione di servizi di sua competenza.
2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota *forfettaria* prevista dal Consiglio dell'Unione che sarà proposto dal responsabile dell'ufficio, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio dell'Unione, conto economico del servizio GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E GESTIONE PREVIDENZIALE, e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

### **ART. 13 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. Il conferimento delle funzioni relative alla GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E GESTIONE PREVIDENZIALE, all'Unione e l'entrata in vigore delle presente convenzione decorrono dal 1.1.2010, ed hanno durata pari a quella dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne i contenuti entro la data del 31/12/2010 al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

### **ART. 14 – RECESSO E REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità ed i tempi di cui all'art. 5 dello Statuto dell'Unione, non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

2. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede, d'intesa con l'Unione, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.

3. L'Unione, con la delibera consigliare di presa d'atto del recesso, verifica il permanere delle condizioni della maggioranza dei comuni aderenti e che gli stessi rappresentino almeno i 3/5 della popolazione complessiva ai fini del permanere della gestione associata della funzione e del servizio.

4. Non e' consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

5. Ogni Comune, con le modalità indicate nello Statuto, può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale decadenza della presente convenzione.

### **ART. 15 – CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

### **ART. 16 – RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia allo Statuto dell'Unione ed agli Statuti dei Comuni aderenti all'Unione.

2. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e compiti trasferiti con la presente convenzione.

**ART. 17 – REGISTRAZIONE**

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

IL .....

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORETTO\_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRESCELLO\_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI GUALTIERI\_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI NOVELLARA\_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI REGGIOLO\_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI POVIGLIO\_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE BASSA REGGIANA \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE BASSA REGGIANA \_\_\_\_\_

ALLEGATO a delibera C.C. n. \_\_\_\_/2010

## UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA

(Provincia di Reggio Emilia)

\*\*\*\*\*

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, NOVELLARA, POVIGLIO E REGGIOLO PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA DELLA FUNZIONE DI GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE

Rep n: \_\_\_\_\_

L'anno duemiladieci (2010), addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede dell'Unione dei Comuni, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

### TRA

7. **BORETTO:** rappresentato dal Sindaco **Massimo GAZZA**, nato a Reggio Emilia il 02/05/1977, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza San Marco n° 5, la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. .... del ..... dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00439040353);
8. **BRESCELLO:** rappresentato dal Sindaco **Giuseppe VEZZANI**, nato a Viadana (Mn) il 04/07/68 domiciliato per la carica presso la sede comunale Piazza Matteotti n°1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. .... del ..... dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00449220359);
9. **GUALTIERI:** rappresentato dal Sindaco **Massimiliano MAESTRI**, nato a Poviglio (Re) il 10/01/69, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Bentivoglio n° 26, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. ....del ..... dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440630358);
10. **NOVELLARA:** rappresentato dal Sindaco **Raul DAOLI**, nato a Reggio Emilia (Re) il 10/10/70 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazzale Marconi n.1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. .... del ..... dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00441550357);
11. **POVIGLIO:** rappresentato dal Sindaco **Giammaria MANGHI**, nato a ..... il ..... domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Verdi n°1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. .... del ..... dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440380350);

**12. REGGIOLO:** rappresentato dal Sindaco **Barbara BERNARDELLI**, nata a Reggio (Re)..... il ..... domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Martiri n° 38, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. .... del ..... dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440760353).

**E**

**L'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana**, in persona del Presidente, dott. Donelli Stefano, domiciliato per la carica c/o la sede dell'Unione, posta in Guastalla, in p.za Mazzini, 1, con l'assistenza del Segretario dell'Unione dei Comuni, dott. Onorati Lorenzo,

\*\*\*\*\*

### **Premesso**

- che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati, Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana" tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggio;
- che ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello Statuto vigente è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
- che all'art. 6 comma 1 dello Statuto vigente, approvato dai consigli comunali degli 8 Comuni aderenti, si prevede che: *" I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere."*
- che all'art. 7 commi 2-3 dello Statuto in vigore si prevede che: comma 2 *" Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6 si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate successivamente all'approvazione dello statuto dell'Unione da parte dei singoli Consigli dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite"* - comma 3 *" Con le deliberazioni di cui al comma 2 si approvano le relative convenzioni, da approvarsi con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che devono prevedere: a) il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari; b) i rapporti finanziari tra gli enti; c) il trasferimento del personale; d) il trasferimento di risorse strumentali; e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni; f) la durata; g) le modalità di recesso. "*

### **Ritenuto**

- che l'esercizio in forma associata della gestione economica e previdenziale del personale permetta il conseguimento di economie di scala, mantenendo inalterata la qualità del servizio e valorizzando al contempo le professionalità interne ai comuni;

### **Preso atto**

- dello studio di fattibilità – il cui avvio è stato deliberato in Giunta Unione con atto n° 11 del 4 maggio 2009 - illustrato in Giunta Unione in data 14 e 21 ottobre 2009 con la previsione di una attivazione graduale e per step intermedi di un Ufficio Unico del personale, a partire dalla gestione associata in Unione della parte economica e previdenziale del personale;

- delle linee guida per la definizione degli obiettivi strategici dell'ufficio, dei risultati attesi e delle modalità di gestione del servizio medesimo approvate dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n° 23 del 11 novembre 2009;

### **Ritenuto pertanto**

- necessario procedere, come servizio strategico di consolidamento dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, all'approvazione dello schema di convenzione per il conferimento all'Unione stessa delle funzioni relative alla **GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E GESTIONE PREVIDENZIALE**, al fine di disciplinare il contenuto della funzione e del servizio conferito, i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti, gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali, durata e modalità di recesso;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE**

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione dei Comuni Bassa Reggiana, delle funzioni relative alla **GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E GESTIONE PREVIDENZIALE**, perseguendo l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.

### **Art. 2 - FINALITA'**

1. La gestione associata economica e previdenziale del personale – d'ora in poi "Ufficio unico per la gestione economica del personale" costituisce il primo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure inerenti la gestione economica del personale.

2. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai principi di razionalizzazione e al conseguimento di economie di scala, mediante:

- Standardizzazione e semplificazione delle procedure operative;
- Riduzione dei costi connessi all'utilizzo del personale addetto;
- Interpretazione e applicazione uniforme della normativa inerente il trattamento economico;
- Progressiva armonizzazione dei regolamenti dei comuni associati in materia di gestione economica, giuridica del personale e di accesso all'impiego.

### **ART. 3 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI**

1. L'Ufficio unico per la gestione economica del personale assicura l'esercizio di tutte le funzioni legate alla gestione del trattamento economico e previdenziale dei dipendenti, elencate come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:

#### **A - Gestione economica del personale**

- Elaborazione cedolini paghe, compensi co.co.co, assimilati
- Normativa fiscale e contributiva
- Gestione amministratori
- Denunce obbligatorie annuali (mod. 770, Cud, Inail) e mensili (DMA, EMENS)
- Elaborazione contabili per i bilanci
- Certificazioni di natura economica
- Conto annuale limitatamente alle tabelle e ai dati sul trattamento economico
- Gestione previdenziale

#### **B - Gestione aspetti previdenziali**

- Pensioni
- T.F.S. e T.F.R.
- Ricongiunzioni
- Riscatti
- Rilascio mod. PA04 e mod. 98
- Sistemazione posizione previdenziale

### **ART. 4 - FUNZIONI E COMPITI DI COMPETENZA DELLE GIUNTE E DEI CONSIGLI DEI SINGOLI COMUNI**

1. Restano in capo ai Comuni aderenti all'Unione le politiche di gestione del personale, la gestione giuridica e l'adozione dei correlati atti decisionali d'impegno e di disposizione delle risorse finanziarie ed umane possedute.

2. Resta in ogni caso l'obbligo dell'Ufficio unico per la gestione economica del personale, in merito alle competenze di cui alla presente convenzione, di fornire ai Comuni l'assistenza e il supporto sotto il profilo contabile e la necessaria consulenza anche nella redazione degli atti.

### **ART. 5 - PROCEDURE CONCORSUALI ASSOCIATE E UTILIZZO DI GRADUATORIE**

1. Al fine di rendere più efficienti i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi presso le amministrazioni comunali convenzionate, i Comuni e l'Unione:

- si riservano di utilizzare le graduatorie per l'assunzione di personale predisposte dalle altre amministrazioni comunali convenzionate o dall'Unione stessa; il ricorso a graduatorie già predisposte dagli altri enti entro i termini della loro validità costituisce una facoltà e può essere attivato solo nel caso in cui il bando di selezione prevedesse tale opportunità;
- procedono alla gestione unitaria di procedure selettive; il presente articolo costituisce autorizzazione in via generale in tal senso; le giunte degli enti interessati regolano a tal fine i reciproci rapporti mediante appositi accordi applicativi della presente convenzione.

2. La giunta dell'Unione dà attuazione al presente articolo formulando puntuali indicazioni attuative.

#### **ART. 6. – MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni di cui agli artt. 1 e 3 della presente convenzione avviene con decorrenza 1/1/2010, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione del Bilancio di Previsione. Nel caso in cui, entro tale data, il Bilancio di Previsione dell'Unione non sia approvato, il conferimento decorrerà dal giorno successivo della data di esecutività della deliberazione di approvazione del Bilancio medesimo.

2. Da tale data l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività di cui agli artt. 1 e 3, attribuite fino ad allora ai Comuni conferenti, riguardanti le materie oggetto del conferimento, subentrando agli stessi Comuni nei rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi inerenti le materie conferite.

3. Gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti, nel rispetto dei criteri generali dettati dai singoli statuti comunali ed istitutivi dell'Unione, per i moduli conferiti.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze degli enti in materia.

5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa di cui al precedente comma, attraverso il trasferimento e/o comando di personale dai Comuni conferenti all'Unione secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 6 della presente convenzione.

6. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.

7. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando sedi, strutture, attrezzature, beni strumentali che verranno messi a disposizione, e formalizzati, da parte dei soggetti proprietari con successivi atti negoziali.

8. Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione adotta i regolamenti in vigore nel comune capofila Guastalla.

#### **Art. 7 – DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE**

1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.

2. I comuni conferenti possono trasferire e/o comandare all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi degli artt. 1 e 3.

3. La valutazione annuale del personale assegnato al servizio è effettuata dal Direttore dell'Unione, di concerto con il Nucleo Tecnico di Valutazione.

4. L'Unione può avvalersi di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante contratti di lavoro autonomo.

5. Presso la sede dell'Unione o presso sedi operative individuate possono essere comandati/distaccati, assegnati funzionalmente dagli altri Enti aderenti all'Unione, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.

#### **Art. 8 – SEDE**

1. La sede dei servizi trasferiti all'Unione è, di norma, fissata presso la sede dell'Unione Bassa Reggiana.
2. In fase di attivazione del servizio, fatta salva l'individuazione di successive sedi definitive, le parti convengono di individuare la sede del servizio presso locali ubicati presso il Comune di Novellara, aderente all'Unione dei comuni medesima.
3. Nel percorso di sviluppo del servizio, le parti potranno decidere di modificare la sede del servizio, con deliberazione della Giunta dell'Unione su proposta del Direttore dell'Unione. In tale caso l'ente che ospiterà il servizio è obbligato a mettere a disposizione ogni strumento tecnico e logistico necessario salvo il rimborso delle spese di funzionamento.

#### **ART. 9 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE**

1. L'Unione provvede annualmente entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta del bilancio preventivo relativo all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all'Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d'investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.
2. L'Unione delibera il proprio bilancio preventivo nei termini previsti, al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall'art. 37 del proprio statuto, la necessaria omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari.
3. L'Unione rendiconta periodicamente ed indicativamente al 30 giugno e al 15 settembre, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.
4. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. I trasferimenti, introitati anche in futuro, relativi a progetti, interventi o investimenti già attuati dai Comuni conferenti all'atto del conferimento delle materie, restano di competenza dei Comuni.
5. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile o mobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

## **ART. 10 – RIPARTO DELLE SPESE**

1. Le spese del Servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti.
2. Tutte le spese di funzionamento saranno previste nel bilancio dell'Unione e saranno ripartite tra gli enti che fruiscono dei servizi resi DALL'UFFICIO UNICO PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE. Il riparto delle spese anzidette sarà effettuato in proporzione alle unità di personale gestite.
3. Entro il 15 di febbraio di ogni anno i Comuni dovranno trasferire all'Unione il 50% delle rispettive quote di pertinenza. Il saldo dovrà essere trasferito a presentazione del rendiconto annuale della gestione del servizio, salvo ulteriori acconti infrannuali al fine di evitare disavanzi di cassa da parte dell'Unione; tali acconti verranno ripartiti tra i comuni aderenti effettuando un rendiconto provvisorio.

## **ART. 11 – CONTENUTI E PERIODICITA' DELLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE**

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 2 dello Statuto, l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione, comprensive di *set* di indicatori quali-quantitativi mirati a rendicontare efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio svolto.
2. La competenza per la verifica del funzionamento GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E GESTIONE PREVIDENZIALE,, è della Giunta dell' Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci del Comuni aderenti.
3. Alla seduta di Giunta parteciperà il Direttore dell'Unione e potranno essere invitati il Responsabile dell' Ufficio o consulenti dell' Unione.
4. In sede di conto consuntivo, il Consiglio dell' Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su dati forniti dalla Giunta dell' Unione e dal Direttore dell' Unione.

## **ART. 12 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI**

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione di servizi di sua competenza.
2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota *forfettaria* prevista dal Consiglio dell'Unione che sarà proposto dal responsabile dell'ufficio, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio dell'Unione, conto economico del servizio GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E GESTIONE PREVIDENZIALE, e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

### **ART. 13 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. Il conferimento delle funzioni relative alla GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E GESTIONE PREVIDENZIALE, all'Unione e l'entrata in vigore delle presente convenzione decorrono dal 1.1.2010, ed hanno durata pari a quella dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificarne i contenuti entro la data del 31/12/2010 al fine di coordinare la presente convenzione con le modifiche normative o di sviluppo dell'Unione eventualmente intervenute.

### **ART. 14 – RECESSO E REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità ed i tempi di cui all'art. 5 dello Statuto dell'Unione, non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

2. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede, d'intesa con l'Unione, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.

3. L'Unione, con la delibera consigliare di presa d'atto del recesso, verifica il permanere delle condizioni della maggioranza dei comuni aderenti e che gli stessi rappresentino almeno i 3/5 della popolazione complessiva ai fini del permanere della gestione associata della funzione e del servizio.

4. Non e' consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

5. Ogni Comune, con le modalità indicate nello Statuto, può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale decadenza della presente convenzione.

### **ART. 15 – CONTROVERSIE**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

### **ART. 16 – RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia allo Statuto dell'Unione ed agli Statuti dei Comuni aderenti all'Unione.

2. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e compiti trasferiti con la presente convenzione.

**ART. 17 – REGISTRAZIONE**

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

IL .....

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORETTO\_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI BRESCELLO\_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI GUALTIERI\_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI NOVELLARA\_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI REGGIOLO\_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI POVIGLIO\_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE BASSA REGGIANA \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE BASSA REGGIANA \_\_\_\_\_



**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.**

IL PRESIDENTE  
Fto GAZZA MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FtoDott.ssa Roberta Granelli

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE** (Art .124, comma 1, D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m )

Certifico io sottoscritto segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno .....all'Albo Pretorio . ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

L'Addetto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FtoDott.ssa Roberta Granelli

Addì .....

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Roberta Granelli

La presente deliberazione :

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n 267/00 e s.m )
- E' stata comunicata con lettera prot n° .....in data .....ai signori Capigruppo Consiliari, così come prescritto dall'art. 125 D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.

Il Segretario Comunale  
Fto Dott.ssa Roberta Granelli

---

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione :

- e' stata affissa all' Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal ..... al ..... come prescritto dall'art 124, comma 1 D.lgs.vo n 267/2000 e s.m , senza reclami;
- E' diventata esecutivo il giorno ....., decorsi 10 giorni dalla data d'inizio pubblicazione ( art.134, comma 3,D.lgs.vo n. 267/00 e s.m)

Boretto , .....

Il Segretario Comunale  
Fto Dott.ssa Roberta Granelli